



CAF UIL VERONA
Via Rotari 2 - 37133 Verona
Tel.: 045.52.80.72 - Fax:045.84.88.668



DOCUMENTI PER ATTESTAZIONE ISEE

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUCLEO FAMILIARE

Stato di famiglia aggiornato al momento della richiesta della prestazione (è possibile l'autocertificazione)
Codici fiscali e Carta d'identità di tutti i componenti del nucleo familiare e dei familiari fiscalmente a carico
Contratto di locazione registrato per la casa di abitazione.

PORTATORI HANDICAP

Certificazione attestante l'handicap permanente grave o l'invalidità superiore al 66%.
Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (anno 2018).
Spese per l'assistenza personale (detratte/dedotte nell'ultima dichiarazione; tranne spese per badante e colf)

SITUAZIONE REDDITUALE 2017

Dichiarazione 2018 redditi 2017 :

- Modello 730
- Modello Redditi (Unico)
- Modelli CU
- Certificazione redditi lavoro autonomo
- Certificazione redditi esenti da imposta (escluso trattamenti inps)
- Certificazione trattamenti assistenziali, previdenziali non soggetti ad imposta
- Redditi da lavoro prodotti all'estero
- Assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli erogati o percepiti

SITUAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

- Documento attestante il **saldo** contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali, al **31/12/2018** e la **giacenza media annua 2018**. E' necessario indicare il **codice fiscale della banca** o dell'operatore finanziario.
- Saldo al 31/12/2018 delle carte di credito prepagate, per le carte prepagate con iban anche giacenza media 2018
- Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società italiane ed estere.
- Ultimo bilancio approvato alla data anteriore di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in caso di esonero di presentazione del bilancio ,ultima situazione patrimoniale ed economica redatta anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- Ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore delle masse patrimoniale, costituite dalle somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate alla gestione di un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n.415/96.
- Documentazione attestante il valore degli strumenti e rapporti finanziari e documenti attestanti i premi complessivamente versati per contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
- Per i lavoratori autonomi (imprese individuali o società di persone), valore del patrimonio netto dell'impresa, somma delle rimanenze finali, del costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti, dei cespiti e dei beni patrimoniali dell'impresa

SITUAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

- Visure catastali aggiornate
- Dichiarazione Modello Redditi (Unico) - 730.
- Valore ai fini Ivie degli immobili detenuti all'estero.
- Atto notarile donazione di immobili (per richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo)
- In presenza di mutuo, documentazione necessaria per rilevare il capitale residuo al 31.12.2018.

AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E IMBARCAZIONI

- Targa o estremi di registrazione al p.r.a. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc di proprietà di tutti i componenti del nucleo
- Targa o estremi di registrazione al r.i.d. di navi e imbarcazioni da diporto per tutti i componenti del nucleo

NOTA INFORMATIVA

Alla luce della nuova disciplina DPCM n. 159 del 5 Dicembre 2013, il CAF è legittimato all'acquisizione e successiva trasmissione, entro 4 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione della Dichiarazioni Sostitutive Uniche DSU, all'INPS delle DSU per il calcolo dell'ISEE. Tale Indicatore è necessario per l'accesso alla generalità delle prestazioni agevolate.

Il dichiarante autocertifica le informazioni contenute in DSU con assunzione di responsabilità, anche penale, per dichiarazioni falsi o mendaci.

Con la presentazione della DSU, l'INPS rilascerà, nei dieci giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, l'Indicatore "ISEE Ordinario" per l'accesso alla generalità di prestazioni. Tale Indicatore potrà essere rilasciato al CAF previa acquisizione di specifico mandato conferito dal dichiarante.

Per alcune prestazioni (socio sanitarie, a favore di minore e per il diritto allo studio universitario) sarà necessario integrare i dati forniti al fine di ottenere il calcolo di specifici Indicatori:

1. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (Art. 6 DPCM 159/2013)

Il Beneficiario disabile/non autosufficiente ha la facoltà di individuare il nucleo familiare in maniera RIDOTTA cioè il disabile/non autosufficiente, il coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del DPCM 159/2013.

Qualora il beneficiario intenda richiedere la prestazione socio sanitaria residenziale a ciclo continuativo dovrà comunicare al CAF eventuali donazioni effettuate e la presenza di figli non compreso nel nucleo familiare.

La mancanza di queste informazioni determina l'impossibilità di ottenere il calcolo dell'indicatore "IS EE S ocio - sanitario residenziale con componente aggiuntiva (figlio non compreso nel nucleo)

2. PRESTAZIONI PER MINORENNI (Art. 7 DPCM 159/2013)

Nel caso di genitore non convivente, non coniugato che abbia riconosciuto il figlio, questi fa parte del nucleo del minore ad eccezione di:

- a) genitore coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) genitore con figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) provvedimento dell'autorità giudiziaria obbligo di versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) provvedimento di esclusione dalla potestà sui figli o di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) accertamento, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, della estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei casi c), d) ed e), il genitore, non coniugato, non convivente non sarà considerato per il calcolo dell'ISEE per prestazioni a favore di minori.

Nei casi a) e b), il genitore non coniugato e non convivente dovrà obbligatoriamente presentare il quadro FC9 oppure una nuova DSU relativa al suo nuovo nucleo familiare di appartenenza.

In mancanza, l'INPS non potrà rilasciare l'ISEE per minorenni con componente aggiuntiva in presenza di genitori non coniugati e non conviventi "indispensabile per l'accesso del minore a prestazioni agevolate.

Nel caso in cui non sussista nemmeno una delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e), il genitore non coniugato e non convivente sarà inserito nel nucleo familiare dal minore con rilascio del relativo indicatore ISEE specifico per l'accesso a prestazioni a favore di minorenni.

3. PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (Art. 8 DPCM 159/2013)

Lo studente dovrà rispondere ad alcune domande relative ai propri genitori che dovranno essere comunque considerati per il calcolo dell'ISEE oltre alla verifica dei requisiti d'indipendenza che seguono:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

In mancanza di entrambi i requisiti e verificata la composizione del nucleo familiare dello studente (presenza o meno del/i genitore/i nel nucleo), si applica quanto previsto per le prestazioni per minorenni (Art. 7 DPCM 159/2013).

Il Beneficiario di prestazioni per corsi di dottorato di ricerca ha la facoltà di individuare il nucleo familiare in maniera RIDOTTA cioè il beneficiario, il coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 del DPCM 159/2013.